

Città di Monterotondo



Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico

**Comune di Monterotondo
(Area Metropolitana di Roma Capitale)**

INDICE

PREMESSA_

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Ambito di applicazione)

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 3 (Disciplina delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, settore alimentare, settori merceologici e requisiti)

SEZIONE II – PROTEZIONE DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 4 (Mantenimento del decoro urbano – sviluppo delle Reti di Impresa)

Art. 5 (Occupazione del suolo pubblico e apertura cavi)

Art. 6 (Insegne, Tende ed affini)

Art. 7 (Strutture temporanee e precarie)

Art. 8 (Attività rumorose e simili)

SEZIONE III – EDIFICI PRIVATI E SITI D'INTERESSE CULTURALE

Art. 9 (Interventi sulle facciate e coloriture)

Art. 10 (Serramenti esterni)

Art. 11 (Divieti e Incentivi alla riqualificazione del Centro storico)

Art. 12 (Illuminazione urbana e privata)

Art. 13 (Telecamere, video sorveglianza)

Art. 14 (Parcheggi)

Art. 15 (Siti d' Interesse Storico Artistico e Culturale)

Art. 16 (Danneggiamento al patrimonio storico, artistico e architettonico del Centro storico di Monterotondo. Tutela giuridica e sanzioni)

Art. 17 (Consulta e Monitoraggio)

SEZIONE IV – RINVII E ALLEGATI

Art. 18 (Altri rinvii afferenti il Centro storico)

Art. 19 (Allegati)

Art. 20 (Norma finale e transitoria)

PREMESSA

La Città di Monterotondo, all'interno dell'Area metropolitana di Roma-Capitale, vanta un patrimonio storico ed artistico di notevole interesse culturale, testimonianza e memoria della comunità e del suo territorio.

La comunità "Eretina", vicina alla comunità "Capitolina", fonda le sue antiche radici nel Comune di Monterotondo e si identifica nei luoghi e nelle tradizioni del territorio ancora vive e fortemente radicate nel tempo. Il centro storico, nella sua connotazione di bene culturale e paesaggistico, testimonianza delle tradizioni locali, contribuisce a rafforzare l'appartenenza e l'identità della Comunità, anche attraverso la fruizione dalla rete viaria, dagli spazi ineditati, dei parchi e dei giardini storici periurbani.

Il presente Regolamento ha lo scopo di fornire una disciplina del Centro Storico a tutela del patrimonio culturale della Città, a garanzia della Sicurezza Urbana dei cittadini residenti valorizzando le attività commerciali ed artigianali presenti, contrastando i fenomeni di degrado e i comportamenti lesivi nei confronti dell'interesse generale e per questo va tutelata.

Art. 1 Finalità

1. Il Centro storico della città di Monterotondo, classificato zona "A – Centro Storico" dal Piano Regolatore vigente" è un'area con la maggiore densità abitativa del territorio, interessata da numerosi esercizi commerciali, attività artigianali del settore alimentare a vocazione ristorativa e ricreativa, collocati sia all'interno del centro storico sia nelle vie limitrofe (perimetrazione definita Zona Contermine- Fascia B).

Da alcuni anni il centro storico è diventato il punto di ritrovo e di aggregazione delle generazioni giovanili residenti nell'hinterland comunale, diventando luogo di socialità, scambio e testimonianza della complessità culturale e sociale presente nel territorio.

Il presente Regolamento disciplina l'uso e le attività presenti nel Centro Storico al fine di:

- tutelare il patrimonio culturale della Città;
- garantire la pubblica sicurezza dei cittadini residenti;
- migliorare la qualità della vita sia in termini di inquinamento atmosferico che acustico e più in generale della salute pubblica;
- valorizzare le attività commerciali ed artigianali presenti contrastando i fenomeni di degrado ed i comportamenti lesivi nei confronti dell'interesse generale;
- garantire un minore spandimento di suoni, rumori, fumo ed esalazioni per la salute e la quiete pubblica.

Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, attraverso un processo di pianificazione intende disciplinare:

- 1) le attività commerciali;
- 2) l'utilizzo degli spazi e dell'ambiente urbano;
- 3) Il decoro urbano
- 4) la pubblica sicurezza.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nella zona "A – Centro Storico" dal Piano Regolatore vigente" della città di Monterotondo di seguito denominata "**zona A**" e nelle zone limitrofe individuate nella cartografia allegata al presente Regolamento e di seguito denominate "**fascia B**".

2. Il Centro storico di Monterotondo è soggetto alle norme di tutela e valorizzazione previste nella Parte III, Titolo I, Capo II del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni in quanto bene individuato ai sensi dell'art. 134 c.1 lett. c) a termini dell'art. 136 e

sottoposto a tutela dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021.

3. Le destinazioni d'uso previste per gli immobili ricadenti all'interno della Zona Centro Storico sono stabilite dal Piano di Recupero del Centro Storico approvato con Deliberazione n. 450 del 26.03.1985. Gli elaborati componenti il Piano di Recupero sono sia di tipo *descrittivo-normativo* che *grafico-zonizzativo* e rappresentano per ogni singolo immobile e unità immobiliare, sia la disciplina urbanistica che di tutela e valorizzazione.

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 3 Disciplina delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, settore alimentare, settori merceologici e requisiti

1. Ai fini della tutela del consumatore, all'esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (d.lgs. 59/2010) e successive modifiche nonché il testo Unico del Commercio (TUC) di cui alla Legge Regionale 06 novembre 2019 n. 22.

2. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, destinati all'alimentazione umana, sono subordinati al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e amministrativi di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010 e leggi in materia urbanistico edilizie e di commercio.

3. Gli esercenti attività commerciali, artigianali, settore alimentare di somministrazione, di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di ristorazione, bar, pub, enoteche e simili, insistenti nella "zona A" e nella "fascia B" sono tenuti al rispetto della normativa vigente in termini di "Igiene, Sicurezza sui luoghi di Lavoro" di cui al d. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, inquinamento acustico ed emissioni di fumi e vapori ai sensi del d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "norme in materia ambientale".

4. L'inosservanza delle superiori disposizioni, oltre alle sanzioni pecuniarie previste e salva la responsabilità penale, può comportare la sospensione o la chiusura dell'esercizio. In particolare, gli esercenti attività commerciali di somministrazione, di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di ristorazione, bar, pub, enoteche e simili, ancorché insistenti nel Centro Storico, non sono esentati dal dotarsi di un Manuale di autocontrollo HACCP e dal rispetto delle norme in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro di cui al d.lgs. 81/2008. Così come gli stessi esercenti non sono esentati dal munirsi delle dovute certificazioni o autocertificazione previste dalla Legge "quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995, n. 447, nonché nei casi previsti per legge, munirsi del Piano di emergenza ed evacuazione PEE.

5. La destinazione d'uso urbanistica, ovvero la funzione che l'ordinamento urbanistico riconosce all'immobile in relazione alle sue intrinseche caratteristiche strutturali e architettoniche, all'interno del Centro Storico di Monterotondo è dettata dal Piano di Recupero.

6. In ragione dei fattori di rischio e della vulnerabilità del paesaggio, così come indicati nella disciplina d'uso di cui all'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTTPR), si ritiene di dover individuare le attività che possano pregiudicare la caratteristica di testimonianza storica e identitaria del paesaggio determinandone la de-

connotazione così come le modificazioni dei caratteri tipologici, costruttivi, dei materiali e dei colori, dell'insediamento storico.

In relazione ai suddetti rischi e ai fini della tutela, riconosciuta quale motivo imperativo di interesse generale dalla normativa statale, è fatto divieto nella **"Zona A"** di esercitare le seguenti categorie di attività:

- discoteche e scuole da ballo;
- sexy shop;
- sale scommesse e slot machine di cui agli artt. 86 ed 88 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (TULPS);
- attività industriali per la trasformazione della materia prima, per imballaggio, per la lavorazione primaria del legno;
- commercio e raffinazione di combustibili solidi e liquidi;
- gas in bombole ed impianti di gas liquido;
- attività di commercio all'ingrosso;
- autolavaggi;
- materiali termoidraulici.

7. L'apertura di un'attività prevista dal precedente comma è da considerarsi abusiva ovvero senza titolo abilitativo ed è quindi soggetta alle sanzioni di legge in materia con immediata chiusura dell'esercizio.

8. Le attività vietate dal presente articolo, già esistenti alla data di entrata in vigore di questo Regolamento, indipendentemente dalla continuità della gestione non soggiacciono alle limitazioni quivi previste. Rimane comunque vietato l'ampliamento della superficie di esercizio nonché una successiva nuova apertura per esercitare nello stesso locale medesima attività una volta cessata.

9. Al fine di ridurre situazioni di degrado del patrimonio culturale, di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti gli orari di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, settore alimentare e circoli privati, ricadenti nella **"zona A"** e nella **"fascia B"**, sono disciplinati dal presente regolamento conformemente al Regolamento Comunale in "Materia di Attività Rumorose" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.60/2007.

10. Orari:

a. Il Comune, ai sensi della normativa Statale e Regionale vigente, con specifico provvedimento, può prevedere **limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura** dei pubblici esercizi nonché **limiti e condizioni agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche**, anche in aree delimitate del territorio e per periodi determinati, per prevalenti motivi di interesse pubblico.

b. È fatto assoluto **divieto di vendita per asporto di alcolici** di ogni gradazione e in qualunque contenitore su tutto il territorio comunale, entro e non oltre le ore 24:00 (mezzanotte) e fino alla riapertura diurna, in ogni caso la vendita diurna non potrà avvenire prima delle ore 6:00 A.M.

c. È fatto assoluto **divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro** dalle ore 22:00 su tutto il territorio comunale e fino alla riapertura diurna, in ogni caso la vendita diurna non potrà avvenire prima delle ore 6:00 AM.

d. È fatto assoluto divieto di vendita di alcolici di qualsiasi gradazione dalle ore 21:00 e fino all'apertura diurna, in ogni caso la vendita diurna non potrà avvenire prima delle ore 6:00 AM

per tutti gli **esercizi di vicinato, minimarket e similari, nonché tutte le forme di vendita esclusiva di alimenti e bevande tramite distributori automatici.**

11. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita o somministrazione per un periodo da 5 a 15 giorni, salva la chiusura previa diffida ad ottemperare, per chiunque violi le sopra indicate disposizioni è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00 così come previsto dal Testo Unico del Commercio L. R. n.22/2019.

12. Nei luoghi di lavoro del commercio è assicurata la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, ai sensi dell'art. 9 Testo Unico del Commercio L. R. n. 22/2019.

SEZIONE II – PROTEZIONE DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 4 Mantenimento del decoro urbano – sviluppo delle Reti di Impresa

1. E' interesse dell'Amministrazione Comunale prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano e favorire l'accesso a finanziamenti anche al fine di poter promuovere campagne comunicative di tipo attrattivo nell'ambito dei vari percorsi del turismo culturale, prevedendo di valorizzare e sostenere il commercio e la salvaguardia dei mercati di interesse storico, dei locali storici e delle botteghe d'arte e delle attività commerciali e artigianali di tradizione territoriale nonché degli esercizi di vicinato, anche attraverso la promozione delle reti di imprese tra attività economiche.

2. Al fine di sviluppare una coscienza della cosa pubblica, è fatto obbligo ai titolari delle attività ricadenti nella **“zona A”** e nella **“fascia B”** nonché ai proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti, di custodire e mantenere l'area pubblica di pertinenza in condizioni di decoro attraverso le seguenti azioni:

- Esporre i rifiuti prodotti dall'attività nei modi e negli orari previsti dal Regolamento di Igiene Urbana negli appositi contenitori che dovranno essere chiusi con lucchetto, nell'immediata adiacenza dell'accesso all'attività o della propria pertinenza. È vietato, in ogni circostanza, il posizionamento dei rifiuti e/o contenitori di qualsiasi genere in altre aree pubbliche limitrofe alle attività e/o al di sopra e alla base dei cestini gettacarte;

- Mantenere puliti tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e alle eventuali aree in concessione entro un raggio di 10 mt, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali.

I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto, a tal fine, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività di somministrazione (compresi i portacenere) esclusivamente negli orari di apertura al pubblico;

- Mantenere l'allestimento delle aree pubbliche in concessione come previsto nell'atto di concessione evitando, durante l'orario di apertura, l'accatastamento disordinato degli arredi o l'inserimento di ulteriori elementi non autorizzati;

- Pulire costantemente le saracinesche, le vetrine, gli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;

- Assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali a servizio della clientela, consentendone l'utilizzo ai clienti;

- Mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse, garantendone il corretto funzionamento;
- Mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo tempestivamente alla sostituzione dei vetri in caso di rottura.
- Evitare l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo.
- Rimuovere l'insegna degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi. Sono vietati tutti i manufatti non autorizzati nell'atto di concessione;
- Evitare l'affissione con chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante esistenti e l'ancoraggio sugli elementi di arredo urbano pubblico, fatte salve specifiche autorizzazioni richieste in deroga, a carattere eccezionale e preventivamente autorizzate.
- Eventuali pannelli temporanei o leggii porta-menù delle attività commerciali, devono rispettare le caratteristiche indicate all'art. 6 del Regolamento Arredo Urbano (Delibera di CC n. 21 del 8/4/2014 e ss.mm.ii.) e devono essere rimossi alla chiusura giornaliera dell'attività.

3. In linea generale, è fatto obbligo a tutti gli esercenti, durante l'orario di chiusura dei rispettivi locali, di rimuovere tavolini, sedie e ogni altro arredo provvisorio per non creare intralcio al passaggio pedonale e consentire agli operatori ecologici di provvedere alle pulizie stradali in modo speditivo, applicando la disciplina dell'articolo 8 del *Regolamento Arredo Urbano*, fatte salve le deroghe previste, a determinate condizioni, in alcune zone del territorio. Tali deroghe non sono in ogni caso applicabili per le attività commerciali poste in via Cavour ove, alla chiusura del locale, devono rimuovere tutti gli arredi provvisori compresi gli ombrelloni.

4. Gli ombrelloni per l'occupazione suolo pubblico devono rispettare quanto previsto all'art. 8 del Regolamento Arredo Urbano (Delibera di CC n. 21 del 8/4/2014).

5. I vasi portafiori e le pedane possono essere prescritti, a tutela della sicurezza degli avventori, nell'ambito del rilascio del parere della Polizia Locale correlato all'autorizzazione di occupazione suolo pubblico oppure proposti in fase di richiesta di autorizzazione per delimitare i flussi pedonali da quelli dedicati agli avventori. Le caratteristiche dei vasi portafiori e delle pedane devono rispettare quanto previsto all'art. 8 del Regolamento Arredo Urbano (Delibera di CC n. 21 del 8/4/2014 e ss.mm.ii.).

6. È fatto divieto agli esercenti del Centro storico di promuovere in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte e condizioni vantaggiose di acquisto o consumo di bevande alcoliche.

7. Per chiunque violi le disposizioni del presente articolo è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 450,00 come "sanzione in misura ridotta"; in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita o somministrazione per un periodo da 5 a 20 giorni, salva la chiusura previa diffida ad ottemperare, così come previsto dall'art.22 d. Lgs 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".

Art. 5 Occupazione del suolo pubblico e apertura cavi

1. In virtù di quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. 22 gennaio 2004/04, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" relativamente all'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, è intenzione del Comune di Monterotondo, sottoporre a

condizioni particolari l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Tale programmazione potrà prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona interessata senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo con particolare riferimento al consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

2. Nella "**zona A**" i titolari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, e del settore alimentare e simili (compresi i circoli privati), secondo quanto disposto dal presente regolamento, avranno facoltà di chiedere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, esclusivamente per la superficie immediatamente prospiciente ai locali ove esercitano l'attività commerciale (la prospicienza deve mantenersi lungo il fronte dell'esercizio afferente senza interferire o limitare le attività dei locali adiacenti) e comunque secondo le indicazioni dettate dal presente Regolamento; tale prospicienza è derogabile solo nel caso di presenza del varco di accesso alla retrostante zona pedonale. Per tale scopo l'Amministrazione Comunale in allegato al presente Regolamento (allegato A), ha sviluppato un apposito elaborato nel quale sono evidenziati gli spazi occupabili nella "zona A" e relativi limiti concedibili, attraverso le ordinarie richieste di suolo pubblico.

3. Nella "zona A", come previsto all'articolo 8 del Regolamento Arredo Urbano (Delibera di CC n. 21 del 8/4/2014 e ss.mm.ii.) sono consentite le strutture temporanee e precarie e l'area di occupazione del suolo pubblico non potrà superare la superficie dell'esercizio principale, fino ad un massimo di 60 mq. Per i locali la cui superficie interna risulta essere inferiore a 20 mq potranno essere comunque concessi spazi fino a 20 mq. Nel caso in cui l'area occupabile non sia disponibile nella prospicienza dell'attività commerciale, può essere valutato il suo spostamento purché all'interno della fascia immediatamente prospiciente e nel rispetto dei perimetri riportati nell'allegato A del presente Regolamento.

4. Tutte le aree concedibili per l'occupazione di suolo pubblico sono raffigurate nella pianta che, allegata al presente Regolamento, sotto la lettera "B", ne forma parte integrante e sostanziale. La superficie di tali aree concedibili può essere riveduta, estesa o riconfigurata, previa approvazione in Consiglio Comunale, in funzione di ragioni di pubblica sicurezza o eventualmente per metterla a disposizione di nuove attività commerciali insediatesi in conseguenza di cambi di destinazione d'uso, autorizzati successivamente all'approvazione del presente regolamento, nei locali del piano terra (nella "zona A" gli immobili in cui è possibile il cambio di destinazione d'uso commerciale al piano terra sono indicati negli elaborati del *Piano di Recupero del Centro Storico* approvato con DCC n. 450/1985).

5. Nella "**fascia B**" come previsto all'articolo 8 del Regolamento Arredo Urbano (Delibera di CC n. 21 del 8/4/2014 e ss.mm.ii.) sono consentite le strutture temporanee e precarie e l'occupazione potrà essere riconosciuta nelle aree immediatamente prospicienti l'attività commerciale, previa verifica del rispetto delle norme di sicurezza e transitabilità, nella misura massima pari al 30% della superficie utile dell'esercizio o comunque fino ad un massimo di 60 mq. Nel caso di richieste successive nell'anno o di richieste su più aree limitrofe da parte di una singola attività commerciale, la superficie viene calcolata in ogni caso sul massimo ingombro complessivo.

6. La suddetta limitazione all'interno della "fascia B" all'occupazione (correlandola al 30% della superficie utile dell'esercizio richiedente o fino a massimo di 60 mq di superficie concedibile a singola attività commerciale) è necessaria per consentire il libero flusso pedonale e la piena fruibilità degli spazi a tutta la collettività (in considerazione dell'alta concentrazione in tale zona di attrezzature pubbliche quali scuole, ospedale, giardini pubblici, ...) integrando la sosta ai tavoli delle attività commerciali con altri usi pubblici che rendano lo spazio pubblico diversificato e facilmente utilizzabile da parte tutte le fasce di età.

7. Oltre alla superficie massima occupabile sulla base dei parametri sopraindicati, potrà essere concesso, su preventiva richiesta al SUAP e all'Ufficio Tributi e con il parere della Polizia Locale, un ulteriore spazio del 10 % (calcolato sulla superficie occupata/occupabile), per esigenze correlate a specifiche iniziative aventi carattere di temporaneità (massimo 180 giorni anche non continuativi).

8. Il suolo pubblico concedibile, ove possibile e senza arrecare danni alla pavimentazione, potrà essere circoscritto con segni riconoscibili che individueranno gli angoli esterni delimitanti l'area assegnata.

9. È fatta sempre salva la facoltà dell'Ente locale concedente, di revocare o sospendere la concessione per esigenze di ordine pubblico e sanitarie, per eventi, manifestazioni, celebrazioni, raduni, sagre, fiere e simili, autorizzati e/o patrocinati dal Comune di Monterotondo. È fatta altresì salva la facoltà dell'Ente locale concedente di revocare o sospendere la concessione per reiterata violazione degli obblighi del concessionario, come contemplati nell'atto che concede l'occupazione, ferma la sanzione amministrativa prevista per le singole violazioni.

10. Il commercio su aree pubbliche nonché i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche, seppure queste ultime già concesse, hanno la precedenza e acquisiscono privilegio rispetto all'occupazione di suolo pubblico rilasciata ad esercenti di attività private o similari, sulla medesima area.

11. In merito all'effettuazione di lavori che prevedano la manomissione della pavimentazione sia pedonale che carrabile nella "zona A", ferma restando la procedura prevista dal Regolamento Comunale in materia di apertura cavi, ogni intervento dovrà essere espressamente autorizzato dall'Ufficio competente previa acquisizione del parere espresso del Corpo di Polizia Locale. Gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto dei materiali esistenti e con l'utilizzo di metodologie lavorative idonee al rispetto del patrimonio culturale e paesaggistico. In sede di concessione potranno essere dettate specifiche prescrizioni. In ogni caso, al fine di risarcire parti ammalorate di pavimentazioni o per garantire la sicurezza viaria che sia di tipo pedonale o carrabile, è fatto divieto l'utilizzo di materiali diversi da quelli preesistenti.

12. È vietato occupare spazi pubblici per l'alloggiamento di cassonetti di qualsiasi genere e tipo, come ad esempio per la raccolta dei rifiuti. La sosta su viabilità pubblica non potrà essere superiore al tempo necessario per consentire le eventuali operazioni di svuotamento, e in ogni caso non potrà essere maggiore di 3 ore se la raccolta è prevista nell'intervallo di tempo dalle 9.00 am alle 23.00 pm. In caso di manifestazioni, eventi o fiere che vedono coinvolte strade, piazze o vicoli del Centro Storico, è fatto obbligo a chiunque di non esporre durante il periodo dell'evento qualsiasi tipo di arredo o cassonetto o struttura mobile.

13. In caso di manifestazioni, eventi o fiere che vedono coinvolte strade, piazze o vicoli del Centro Storico, è fatto obbligo a chiunque di non esporre (sulla medesima strada o piazza

coinvolta dall'evento e per tutta la sua durata) qualsiasi tipo di arredo o cassonetto o struttura mobile.

14. Per chiunque violi le disposizioni del presente articolo è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 così come previsto dall'art.85, comma 2, lettere c) e c)-bis del Testo Unico del Commercio approvato con Legge Regionale n.22/2019 e s.m.i.; in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni si applicano le disposizioni di cui al medesimo art.85, comma 5 e 5-bis, che prevedono la sospensione dell'attività, la chiusura dell'esercizio, la decadenza del titolo abilitativo e la revoca del provvedimento concessorio.

Art. 6 Insegne, Tende ed affini

1. Per l'installazione di insegne, tende e altri elementi di tale natura si fa espresso riferimento al Regolamento di arredo Urbano (approvato con Delibera di CC n. 21 del 8/4/2014 e ss.mm.ii.) ove compatibile con la normativa sovracomunale attualmente vigente.

Nella **"fascia A"** e nella **"Fascia B"** così come definite dal presente Regolamento è fatto divieto inoltre esporre insegne o vetrine luminose:

- che non riguardino l'attività stessa sulla quale sono state installate;
- che possano essere considerate pubblicità, in quanto utilizzatrice dello spazio pubblico per diffondere un messaggio pubblicitario non autorizzabile in quanto al di fuori delle planee e degli spazi autorizzati con apposito provvedimento o regolamento comunale;
- che per caratteristiche tecniche o tipo di luminosità, rechino pregiudizio ai pedoni occupanti lo spazio urbano fronti stante, o ai conduttori dei veicoli passanti nelle viabilità di prossimità, o alle vicine attività commerciali come anche ai residenti.

Art. 7 Strutture temporanee e precarie

1. All'interno della **"zona A"** e nella **"fascia B"** è consentita la realizzazione di strutture temporanee e precarie con la disciplina e le limitazioni riportate nell'art. 8 del Regolamento Arredo Urbano. Tali strutture possono essere posate nel rispetto, comunque, degli spazi occupabili stabiliti con il presente regolamento.

2. Le strutture temporanee e precarie, su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, vengono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico e non dovranno mai recare pregiudizio alle componenti storiche, artistiche e culturali così come riportato all'art. 8 del Regolamento Arredo Urbano. Sono vietate le installazioni di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 6 DPR 380/2001) e riferibili alla **stagione invernale**, che si conviene decorrere dal 1° novembre al 30 aprile.

In virtù delle recenti attività legislative rivolte alla semplificazione e allo snellimento delle procedure, si definisce che qualsiasi attività riguardante l'installazione di strutture temporanee, sarà rilasciata con provvedimento Unico dal SUAP in sede di Concessione del Suolo Pubblico previa acquisizione del preventivo parere del Corpo di Polizia Locale, dell'ufficio Edilizia Privata e dell'Ufficio Paesaggio del Comune di Monterotondo che si esprimeranno in materia di ammissibilità e coerenza nell'utilizzo di forme e materiali rispetto all'intero impianto normativo di tutela del Centro Storico e del presente Regolamento oltre agli eventuali nulla osta ed autorizzazioni richiesti dalla normativa sovracomunale.

In generale tutte le strutture temporanee devono avere caratteristiche, materiali, elementi di illuminazione e riscaldamento, conformi e certificati ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

3. Per l'installazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo si fa espresso riferimento al *Regolamento di Arredo Urbano* approvato con Delibera di CC n. 21 del 8/4/2014 e ss.mm.ii., ove compatibile con la normativa sovracomunale attualmente vigente.

Art. 8 Attività rumorose e simili

1. Gli esercenti attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e del settore alimentare, attività ricreative e simili, che abbiano ottenuto la concessione del suolo pubblico antistante i loro locali, stante già la naturale rumorosità derivante dalla prossimità tra gli spazi pubblici e le abitazioni, non possono intrattenere la clientela all'esterno con alcun impianto di diffusione sonora e simili, propagazioni chiassose, che, viceversa, sono consentite all'interno degli stessi locali, purché non si diffondano all'esterno (musica di sottofondo) e comunque, non superino la normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c..

2. La violazione dell'obbligo comporta la sanzione amministrativa prevista dall'apposito Regolamento in materia di Attività Rumorose approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 60/2007 e, nei casi più gravi di reiterata violazione, la sospensione o la revoca della concessione. Fermo restando la pena prevista dall'art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) del Codice penale, che punisce, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino ad euro 516,00, chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere l'autorizzazione ad utilizzare il suolo pubblico per singoli eventi sonori, canori e/o orchestrali di particolare interesse culturale, con gli specifici obblighi a carico dei promotori indicati nell'atto autorizzativo e salvo il patrocinio del Comune di Monterotondo.

4. Sono altrettanto vietati gli spandimenti di fumo ed esalazioni, riconnessi alle attività ristorative ed alimentari, che superino la normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.

5. Il fumo, le esalazioni e simili spandimenti nonché il rumore prodotto all'esterno delle attività commerciali e simili sono classificati come schiamazzi e pertanto, non necessitano di alcuna misurazione, così come disposto dall'art. 30 del vigente Regolamento comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose, che demanda alla Polizia Locale o ad altro Organo di Pubblica Sicurezza o di vigilanza privata convenzionato con l'Ente locale l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità.

SEZIONE III – EDIFICI PRIVATI E SITI D'INTERESSE CULTURALE

Art. 9 Interventi sulle Facciate e coloriture

1. Gli interventi sulle facciate degli edifici sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi ove compatibili con la normativa sovracomunale attualmente vigente. Fatta salva l'applicazione delle norme del Piano di Recupero approvato con DCC n. 450 del 26/03/1985 le attività edilizie all'interno della "Zona A" sono soggette alle disposizioni dell'art. 44 delle NTA di PTPR.

2. Le finiture esterne con i loro materiali sono elementi che contribuiscono alla definizione estetica dei manufatti, che costituisce uno dei fattori determinanti nell'integrazione fra territorio e insediamento urbano. L'insieme delle finiture che caratterizzano l'aspetto esteriore degli edifici è specificato dal "Regolamento paesaggistico delle Unità geografiche" predisposto dalla Regione Lazio, con particolare riferimento a tipi, forme, e materiali da usarsi nelle coperture, nei prospetti, nonché tutti quegli elementi secondari o accessori che contribuiscono alla definizione dell'immagine complessiva delle facciate, quali porte, finestre, imposte, ringhiere, pluviali, ecc.

3. La coloritura assume, tra le varie finiture che caratterizzano l'esterno degli edifici, un particolare valore, sia per la capacità di sottolineare l'architettura innestandosi come interprete dei materiali usati, sia come elemento figurativo del paesaggio sensibile di cui è parte integrante. Pertanto, rispetto alla coloritura è prescritto quanto segue:

- a) i progetti di nuovi edifici e di recupero di quelli esistenti debbono contenere precise indicazioni sulle tinteggiature con specificazione sia dei materiali sia dei colori che si intende usare;
- b) la coloritura dei manufatti edilizi deve sempre sottolineare l'architettura della facciata, evidenziando quando presenti i piani di profondità e l'articolazione tra superfici di fondo ed elementi aggettanti e/o decorativi, tenendo conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti al fine di ottenere un armonico rapporto tra di essi; deve essere altresì valutata la coloritura nel caso di presenza nell'intorno edilizio e paesaggistico di edifici monumentali e storici o comunque gerarchicamente prevalenti, in modo da non alterare l'equilibrio dei valori architettonici presenti;
- c) ove edifici, manufatti, o complessi rispondenti ad una precisa unità di disegno architettonico siano in proprietà, la coloritura delle facciate, dei rilievi, degli accessori e altri manufatti visibili, deve obbligatoriamente seguire i limiti del disegno architettonico e non quelli di proprietà;
- d) è fatto divieto di utilizzare rivestimenti quarzo plastici in qualunque tipo di edificio; è fatto obbligo di utilizzare colori a base di latte di calce per tutti i manufatti di interesse storico monumentale ed estetico tradizionale. Per gli altri tipi di manufatti va privilegiato l'uso di quest'ultimo materiale;
- e) le superfici di fondo realizzate ad intonaco liscio devono, in assenza di più specifiche indicazioni, essere colorate con i tradizionali colori che imitano i materiali tradizionali, sia litoidi, sia laterizi, pertanto con toni che vanno dal beige travertino, al giallo ed ai rossi delle tonalità delle terre. Per le superfici di fondo lavorate con intonaco ad imitazione di materiali litoidi o laterizi la coloritura deve essere effettuata con colori che imitino il materiale rappresentato. Le superfici di fondo composte in materiali litoidi o laterizi in vista devono essere ripulite e protette. I rilievi devono in genere differenziarsi cromaticamente dalla superficie di fondo mediante colori che interpretino i materiali naturali. Ove gli stessi siano realizzati in intonaco, devono distinguersi cromaticamente dalle superfici di fondo, quando questa non sia a sua volta lavorata, imitando in generale il colore del travertino. Qualora una parte di detti rilievi sia eseguita con specifici materiali lapidei o in laterizio, la restante parte di essi deve essere tinteggiata con i colori di detti materiali. I rilievi realizzati in "*trompe l'oeil*" devono essere conservati e ripristinati;
- f) gli infissi esterni, le ringhiere, i pluviali, ecc., devono essere realizzati con materiali e colori armonizzati al prospetto dell'edificio;
- g) per la determinazione dei colori originali va effettuata l'analisi stratigrafica sull'intonaco e se possibile un'indagine iconografico-storica.

4. Con riferimento ai manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, di cui alla Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/04, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del DPR 380/2001, che devono avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) debbono essere rispettati i caratteri di ogni singolo edificio, così come si è costituito nel tempo acquisendo la sua unità formale e costruttiva, con riferimento sia all'aspetto esterno, sia all'impianto strutturale e tipologico, sia agli elementi decorativi. Gli interventi consentiti debbono tendere alla conservazione di ogni parte dell'edificio che costituisca testimonianza storica, alla conservazione della inscindibile unità formale e strutturale dell'edificio, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici, al ripristino di parti alterate ed all'eliminazione delle superfetazioni;

- b) in generale sono superfetazioni, indipendentemente dalla data in cui furono costruiti: i gabinetti pensili, le verande ed i ballatoi, gli elementi realizzati in tutto o in parte con strutture precarie o con materiali diversi dalla muratura;
 - c) il criterio per la scelta dei colori deve essere quello desunto da apposite analisi stratigrafiche e iconografiche, effettuate per i fondi di prospetto e per i rilievi. La coloritura degli esterni deve essere effettuata in conformità a quanto disposto al precedente comma
5. Per i manufatti d'interesse estetico tradizionale costituiscono riferimento le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) i manti di copertura dei tetti debbono essere realizzati con coppi, coppi ed embrici o tegole alla marsigliese ovvero diversamente se ciò discende dai caratteri specifici dei manufatti tradizionali e comunque secondo quanto previsto dal Piano di Recupero del Centro Storico sopra richiamato;
 - b) gli elementi di chiusura di vani esterni, quali porte, finestre, imposte, debbono essere realizzati preferibilmente in legno e verniciati, le imposte debbono essere a persiane o a scuri. In subordine per particolari aperture, specie per quelle di accesso ai locali di servizio, è consentito l'uso di altri materiali purché armonizzati con il contesto;
 - c) la tinteggiatura esterna deve essere effettuata in conformità a quanto disposto ai precedenti commi.
6. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" il rispetto delle suddette prescrizioni sarà accertato nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio e in ogni caso, qualora non sia prevista la presentazione di richieste o comunicazioni ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (DPR 380/01), nel rispetto tassativo delle prescrizioni sopra elencate. A tal fine il Servizio Edilizia Privata dovrà trasmettere, per ogni attività edilizia all'interno della "zona A", la documentazione acquisita al Servizio Urbanistica – Ufficio Paesaggio.
7. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente gli interventi all'interno della "zona A", non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, nel caso gli stessi interessino le facciate e/o le finiture esterne degli edifici, dovranno, anche per gli interventi "liberi" ai sensi del DPR 380/01 trasmettere idonea documentazione al fine di consentire l'accertamento del rispetto delle sopra elencate prescrizioni.

Art. 10 Serramenti esterni

I serramenti esterni relativi a locali ad uso commerciale o di pubblico interesse, dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche del varco murario in cui sono realizzate le aperture, arretrati dal filo esterno della muratura, lasciando integralmente in vista elementi particolari e di pregio (conci in pietra, modanature, fregi e simili).

Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture e rispettarne linee, ingombri, allineamenti e forme.

L'infisso che sostiene il vetro deve essere posto a filo interno della muratura, allo scopo di rendere leggibile lo spessore del muro o all'interno delle mazzette del vano, ove esistenti.

In caso di aperture ad arco, eventuali traversi orizzontali delle vetrine dovranno rispettare le linee d'imposta dell'arco.

In presenza di aperture di porte o vetrine che abbiano subito alterazioni e modificazioni rispetto alle situazioni originarie della facciata e comunque in ogni caso di aggiunta di elementi che deturpino l'aspetto di questa, è obbligatorio, in caso di rifacimento, il ripristino della situazione originaria.

La sezione dei profilati che sorreggono i vetri deve essere ridotta al minimo necessario.

Dovranno essere conservate o ripristinate, ove ciò sia possibile, le caratteristiche originarie degli infissi e dei relativi elementi ornamentali, qualora aventi interesse storico e tipologico.

Eventuali sistemi di chiusura di sicurezza dei vani degli esercizi ove indispensabili sono realizzabili, qualora non siano a tal fine utilizzabili gli infissi originari, solo con cancelletti a maglia aperta, con le stesse modalità di posizionamento valide per le vetrine. Sono vietate le chiusure a serranda, anche a maglia.

In presenza di facciate unitarie o di parte di esse che non abbiano subito modifiche del disegno originario, le proposte d'intervento dovranno riguardare tutta la facciata dell'edificio con uno studio e disegno generale.

Non è ammessa l'installazione di vetrinette, pensili, bacheche e pannelli ovvero di qualsiasi elemento di carattere precario o in muratura che si configuri come elemento aggiuntivo rispetto all'insieme architettonico esistente, ed è vietata l'installazione di banner pubblicitari.

Art. 11 Divieti e Incentivi alla riqualificazione del Centro storico

1. A salvaguardia del decoro del Centro storico, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque, visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, di degrado e di tutela della sicurezza, il Sindaco, con proprio provvedimento tempestivo, ordina ai proprietari di procedere al loro ripristino in conformità ai criteri dettati dagli Uffici competenti.

2. Al fine di incentivare la riqualificazione del Centro storico, l'Amministrazione potrà valutare di prevedere, in sede di richiesta di occupazione pubblica riguardante la collocazione dell'area di cantiere, l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

3. Al fine di assicurare il decoro e l'armonia del borgo storico ed evitare impatti ambientali che noccano all'architettura e alla storicità dei luoghi, tutti gli interventi edilizi dovranno inoltre rispettare le disposizioni generali previste nel Regolamento di Arredo Urbano vigente e riportare sul cartello di cantiere tutte le informazioni necessarie alla verifica delle autorizzazioni amministrative.

SEZIONE IIII – ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO

Art. 12 Illuminazione urbana e privata

L'illuminazione diffusa, sia pubblica che privata, all'interno del Centro storico, deve privilegiare luci calde gialle, con espresso divieto di impianti di illuminazione precari che possano mettere in pericolo gli utenti e nuocere al patrimonio pubblico o privato. In ogni caso, è fatto divieto ai privati (esercenti e/o residenti) di posizionare all'esterno o, comunque, in prossimità degli immobili di loro pertinenza, luci diffuse, essendo consentita la sola illuminazione limitata all'area pubblica concessa in occupazione o in prossimità dei portoni e degli androni di accesso alle rispettive proprietà.

Art. 13 Telecamere, video sorveglianza

L'Amministrazione Comunale all'interno del perimetro Centro Storico potrà dotarsi di sistemi di video sorveglianza, ferma restando la norma di settore in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. GDPR, General Data Protection Regulation) e di autorizzazione all'esercizio per motivi di interesse pubblico, da stabilire secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di Pubblica Sicurezza.

Art. 14 Parcheggi

In tutta l'area del Centro storico, in prossimità delle aree pedonali, insistono parcheggi liberi e a pagamento. Sono altresì riservati, a cura dell'Amministrazione o su domanda individuale,

parcheggi per disabili e parcheggi diffusi per motocicli e ciclomotori nonché rastrelliere per velocipedi. Tali stalli potranno essere utilizzati per spazi a disposizione di concessioni di suolo pubblico solo se individuati nell'elaborato planimetrico, (allegato al presente regolamento), di individuazione degli spazi occupabili, o in caso di richieste per eventi o fiere a seguito di rilascio del relativo parere favorevole da parte del Corpo di Polizia Locale.

Art. 15 Siti d' Interesse Storico Artistico e Culturale

1. I complessi insistenti nel Centro storico di Monterotondo: *Piazza Giovanni Paolo II* (Piazza Duomo - *Basilica di Santa Maria Maddalena*) via San Pio da Pietralcina - *Teatro Francesco Ramarini*, proscenio della *Fontana del Pincetto* e *Largo Pincetto*, piazza Angelo Frammartino - *Palazzo Orsini-Barberini* e *Giardino del Cigno*, *Piazza del Popolo* (Piazza dei Leoni), *Piazza della Repubblica* (Piazza dell'Orologio), *Porta di San Rocco* (Porta Romana), *piazza Don Minzoni* -, complesso dell'Ospedale Gonfalone oggi Museo e Biblioteca Comunale, *piazza dello "sbragato"* e *piazza dei Martiri della Libertà*, sono memoria di fatti appartenenti alla storia della città, nonché luoghi e immobili di particolare valore storico culturale. Nelle vie e piazze prospicienti i suddetti siti, valgono le limitazioni e le indicazioni previste nei precedenti articoli.

2. Il Sindaco, con specifiche e motivate ordinanze ai sensi del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (D.Lgs. 267/2000), può disporre ulteriori obblighi e divieti volti a preservare la natura monumentale dei siti, da comportamenti inidonei, barbarie, atti vandalici, schiamazzi anche nelle ore diurne, giochi che possano nuocere alla quiete pubblica e alle occupazioni private, all'integrità dell'arredo urbano e agli elementi architettonici e decorativi degli stessi siti monumentali; per le stesse ragioni, può disporre limitazioni di accesso pedonale, carrabile, di sosta e parcheggio.

Art. 16 Danneggiamento al patrimonio storico, artistico e architettonico del Centro storico di Monterotondo. Tutela giuridica e sanzioni

1. Chiunque distrugga, deteriori o comunque danneggi i siti monumentali, strade, piazze o manufatti appartenenti alla categoria dei Beni Culturali o comunque, ponga in essere, con dolo o colpa, dette condotte illecite all'interno dell'area di cui al superiore art. 1, sarà perseguito a norma dell'art. 733 c.p., che prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore ad Euro 2.065; salva la costituzione di parte civile dell'Amministrazione comunale per la ripetizione dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dalle condotte penalmente rilevanti come accertate dalla Magistratura competente. Ove gli illeciti siano stati consumati da minorenni o comunque, incapaci, l'obbligo di risarcimento farà carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2048 c.c. a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o al tutore. E' inoltre consentito, in base all'esame dei singoli fatti di causa, intimare anche le sanzioni previste dagli artt. 162 e 168 (*Violazioni in materia di affissione*) nonché dall'art. 169 (*Opere illecite*), dall'art. 170 (*Uso illecito*), dall'art. 180 (*Inosservanza dei provvedimenti amministrativi*), dall'art. 181 (*Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 17 Consulta e Monitoraggio

Con il presente Regolamento è attivato un tavolo permanente al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare.

Il suddetto organo di monitoraggio nominato dal Sindaco con proprio decreto sarà composto da:

a) il Dirigente del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio o suo delegato, il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della città e Vigilanza edilizia o suo delegato;

b) il Sindaco, o suo delegato, e due consiglieri designati all'interno della commissione centro storico e attività produttive;

c) due componenti designati dalle associazioni di categoria presenti sul territorio;

d) due componenti indicati dal comitato dei residenti del centro storico;

Ferma restando la possibilità in capo al Sindaco di poter nominare ulteriori membri della Consulta in qualità questi ultimi di portavoce di associazioni o a rappresentanza di una particolare categoria di fruitori o utenti.

2. L'organo di monitoraggio si riunisce con cadenza quadrimestrale. Gli esiti del monitoraggio sono relazionati al Sindaco.

3. In caso di criticità documentabili, su richiesta motivata di due componenti indicati alla lettera d) o di almeno una delle associazioni di Categoria, è possibile convocare in via straordinaria l'organo di monitoraggio. In tale caso, l'organo si riunisce entro dieci giorni dalla richiesta.

SEZIONE IV – RINVII E ALLEGATI

Art. 18 Altri rinvii afferenti il Centro storico

Le norme dettate dal presente Regolamento in caso di contrasto con altri regolamenti vigenti e riguardanti argomenti trattati anche dal presente, sono da considerarsi prevalenti e pertanto di maggiore efficacia, per altri regolamenti a titolo esemplificativo si considerano:

a. In merito alla tutela e valorizzazione delle "Botteghe Storiche" e degli esercizi tradizionali del Comune di Monterotondo, si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 22 aprile 2009.

b. In merito alla tutela dell'Arredo Urbano, si rimanda per tutte le altre norme generali all'apposito Regolamento come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'08 aprile 2014.

c. In merito alla tutela della salute pubblica da inquinamento acustico, si rimanda alla disciplina dettata dal Regolamento in materia di attività rumorose approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 2007.

d. In merito alla vendita per asporto di bevande, si rimanda alla disciplina dettata dal Regolamento per la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e la somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 23 giugno 2016.

e. In merito alla Concessione di Occupazione suolo pubblico in materia di realizzazione, bonifica o manutenzione di cavi o condotte, si rinvia alla disciplina dettata dal Regolamento in materia di apertura cavi.

Art. 19 Allegati

Si allegano al presente Regolamento, costituendone parte integrante e sostanziale:

- allegato "A" - pianta delle aree concedibili per l'occupazione di suolo pubblico e di identificazione dei siti aventi particolare caratteristiche di interesse storico artistico culturale;
- allegato "B" planimetria con individuazione della "**zona A**" delimitazione Centro Storico e della "**fascia B**" fascia di prossimità.

Art. 20 Norma finale e transitoria

1. Il presente Regolamento si compone di numero venti articoli, oltre a due allegati.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi in materia nonché alle altre norme dei Regolamenti comunali, ove applicabili. Con la sua adozione, sono abrogate

le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni previste, resta ferma la facoltà del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000 con effetto temporaneo e derogatorio alle disposizioni del presente Regolamento in caso se ne ravvisi la necessità.

3. l'Amministrazione comunale s'impegna a comunicare, diffondere e comunque, a divulgare il presente Regolamento, approvato dal Consiglio comunale, alle Associazioni di categoria interessate, presenti sul territorio, agli esercenti attività commerciali, professionali, ricreative, artigianali, associative, di servizi e simili nonché alle associazioni culturali, rappresentative dei residenti e di interessi diffusi.

4. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non espressamente previste e salvo diversa disposizione di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari alla somma di euro 450,00 ai sensi dall'art.16 c.2 della legge 689/81 così come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008, in coordinato disposto con l'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.